



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20-01-2014 (punto N 18)

Delibera

N 36

del 20-01-2014

Proponente

ANNA RITA BRAMERINI

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile GIOVANNI MASSINI

Estensore SOFIA MORANDI

Oggetto

L.R. 79/2012 - Art. 38 quinquies - Approvazione Statuto provvisorio dei Consorzi di Bonifica finalizzato all'immediata operatività della prima Assemblea Consortile.

Presenti

ENRICO ROSSI

SALVATORE ALLOCCA

ANNA RITA BRAMERINI

GIANNI SALVADORI

CRISTINA SCALETTI

GIANFRANCO SIMONCINI

STELLA TARGETTI

LUIGI MARRONI

VITTORIO BUGLI

VINCENZO

CECCARELLI

Assenti

ANNA MARSON

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato A Statuto Provvisorio

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 “Norme disciplina in materia di consorzi di bonifica – Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994.”;

Visto l'allegato A alla sopracitata legge che individua la suddivisione del territorio toscano in sei comprensori per ciascuno dei quali è istituito un consorzio di bonifica così come stabilito all'articolo 7 comma 1 della medesima legge;

Visto l'articolo 33 comma 3 della l.r. 79/2012 che prevede che per ciascun comprensorio il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto individua il commissario incaricato di provvedere al coordinamento delle attività di cui all'articolo 35, al coordinamento dell'emissione dei ruoli per l'anno 2013, all'espletamento delle prime elezioni, nonché alla convocazione della prima assemblea del nuovo consorzio;

Vista la l.r. 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione);

Visto il D.P.G.R. n. 59 del 5/04/2013 con il quale sono stati nominati sei Commissari, uno per ciascun comprensorio di cui all'art. 5 della L.R. 79/2012, per l'espletamento delle funzioni previste dalla medesima norma e, contestualmente, sono stati approvati indirizzi per lo svolgimento delle prime elezioni;

Visti i D.P.G.R. n. 121 del 25/06/2013, n.153 del 2/09/2013 e n. 166 del 11/10/2013 con i quali sono stati approvati indirizzi e modalità operative di dettaglio per lo svolgimento delle prime elezioni dei Consorzi di Bonifica;

Considerato che in data 30/11/2013 si sono tenute per tutti e sei i nuovi comprensori le elezioni per i membri dell'Assemblea consortile;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 comma 3 della l.r. 79/2012 i Commissari sono incaricati di provvedere, svolte le consultazioni elettorali e portate a termine le operazioni di chiusura delle stesse con la proclamazione degli eletti, alla convocazione della prima assemblea del nuovo consorzio;

Visto l'art. 38 quinquies della l.r. 79/2012 che prevede che nelle more dell'approvazione dello statuto di cui all'art. 12 della medesima norma, la Giunta regionale provveda all'approvazione di uno statuto provvisorio dei consorzi in funzione dell'immediata operatività delle sedute dell'Assemblea;

Ritenuto pertanto di approvare l'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto contenente “Statuto Provvisorio dei Consorzi di Bonifica finalizzato all'immediata operatività della Prima Assemblea Consortile (Art. 38 quinquies L.R. 79/2012)”;

Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del 16.01.2014;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto contenente “Statuto Provvisorio dei Consorzi di Bonifica finalizzato all'immediata operatività della Prima Assemblea Consortile (Art. 38 quinquies L.R. 79/2012)”;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul bollettino Ufficiale della regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
GIOVANNI MASSINI

Il Direttore Generale
EDO BERNINI

**Statuto Provvisorio dei Consorzi di Bonifica finalizzato all'immediata operatività della Prima
Assemblea Consortile (Art. 38 quinquies L.R. 79/2012)**

INDICE

- Art. 1 - Composizione dell'Assemblea consortile
- Art. 2 - Sede
- Art. 3 – Competenze della prima assemblea consortile
- Art. 4 – Elezione dell'ufficio di presidenza
- Art. 5 – Perfezionamento dell'accettazione della carica consortile
- Art. 6 – Assistenza tecnica
- Art. 7 – Convocazione
- Art. 8- Comunicazioni
- Art. 9 – Validità della prima seduta e votazioni
- Art. 10 – Pubblicità della seduta
- Art. 11 – Dimissioni
- Art. 12 – Decadenza

ART. 1

Composizione dell'Assemblea consortile
(art.14 l.r.79/2012)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 della l.r 79/2012 l'assemblea consortile è composta in quota maggioritaria da membri eletti da tutti i consorziati ed in quota minoritaria da membri rappresentanti degli enti locali. La composizione dell'Assemblea è dettagliata per ciascuno dei 6 consorzi toscani dai commi 2, 3,4,5,6,7 dell'articolo 14 della l.r.79/2012.

2. Ai sensi dell'articolo 14 comma 8 della l.r.79/2012 l'assemblea consortile è validamente costituita al momento dell'insediamento dei due terzi dei membri di cui ai commi 2,3,4,5,6 e 7 della L.R. 79/2012.

ART. 2

Sede
(art.38 quater l.r.79/2012)

1. Nelle more dell'approvazione dello statuto di cui all'articolo 12 della l.r 79/2012, la sede legale del consorzio è individuata presso la sede del consorzio con maggiore carico contributivo, in tale sede ha luogo la prima assemblea consortile.

ART. 3

Competenze della prima assemblea consortile
(art.17 l.r.79/2012)

- 1. L'Assemblea consortile svolge le funzioni di cui all'articolo 15 della l.r.79/2012.
- 2. Nel corso della prima seduta l'assemblea consortile:

- a) elegge tra i propri membri i componenti dell'ufficio di presidenza, secondo quanto previsto dall'articolo 4;
- b) prende atto degli esiti della ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria svolta dai commissari di cui alla l.r. 47/2010 e dai Presidenti delle unioni di comuni di cui all'articolo 53 della l.r. 34/94, ai sensi dell'articolo 35 della l.r.79/2012.

ART. 4

Elezione dell'ufficio di presidenza (art.14, commi 8,9 e 10 l.r.79/2012)

1. L'assemblea come primo atto provvede ad eleggere tra i propri membri i componenti dell'ufficio di presidenza. Il presidente e il vicepresidente dell'assemblea sono eletti tra i membri di cui alla lettera a) commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14 della l.r.79/2012.
2. L'assemblea delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con la maggioranza dei voti dei presenti.
3. Fino all'integrazione dell'assemblea con i membri nominati dal Consiglio regionale o dal Consiglio delle autonomie locali, l'assemblea delibera validamente con la presenza della maggioranza dei due terzi dei membri di cui ai commi 2,3,4,5,6,e 7 dell'articolo 14 della l.r.79/2012 e con la maggioranza dei voti dei presenti.
4. A seguito dell'elezione i membri dell'ufficio di presidenza procedono all'accettazione della carica. La comunicazione in ordine all'accettazione è comunicata all'assemblea del consorzio entro cinque giorni dal ricevimento dell'avviso di elezione alle suddette cariche. L'avviso relativo all'elezione nelle cariche consortili è inviato ai soggetti interessati entro due giorni dalla votazione. In caso di mancata accettazione si procederà a nuova elezione.
5. I membri eletti possono esprimere direttamente in seno all'assemblea l'accettazione alla carica consortile. In tal caso il verbale della seduta dovrà darne atto e non si dovrà procedere all'invio dell'avviso, né alla comunicazione dell'accettazione della carica da parte dei soggetti interessati.
6. I componenti dell'ufficio di presidenza entrano in carica a seguito della comunicazione dell'esito positivo della verifica di cui all'articolo 5.

ART. 5

Perfezionamento dell'accettazione della carica consortile

1. L'accettazione della carica dei membri dell'ufficio di presidenza si perfeziona a seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma 2 comunicata dall'assemblea del consorzio ai soggetti interessati.
2. L'assemblea, con l'assistenza tecnica di cui all'articolo 6, verifica che il presidente e il vicepresidente eletti non si trovino in una causa di incompatibilità o inconferibilità ai sensi della vigente normativa.
3. I componenti dell'ufficio di presidenza entrano in carica a seguito dell'accettazione della propria carica con le modalità di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 4, e della comunicazione da parte dell'assemblea dell'esito positivo della verifica di cui al comma 2.

ART. 6

Assistenza tecnica (art.38 quater l.r.79/2012)

1. L'assistenza tecnica ai lavori dell'Assemblea consortile e tutti gli adempimenti amministrativi di competenza dell'Assemblea e del Presidente, è assicurata dal dirigente apicale avente maggiore

anzianità di servizio dei consorzi di cui alla l.r.34/1994 appartenenti al medesimo comprensorio.

ART. 7
Convocazione
(art.33 l.r.79/2012)

1. La prima Assemblea consortile è convocata ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 comma 4 della l.r. 79/2012 dal Commissario nominato, ai sensi dell'art. 33 comma 3 della medesima norma, con D.P.G.R. n. 59/2012.
2. La convocazione avviene mediante avviso scritto con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno .
3. L'avviso è inviato almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta dell'assemblea, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di riunione.
4. L'avviso di cui al comma 3 e l'ordine del giorno dell'assemblea sono pubblicati sul sito internet del nuovo consorzio o, in mancanza, sui siti degli enti gestori della bonifica di cui alla l.r. 34/1994.
5. Fino all'entrata in carica del Presidente secondo quanto disposto dall'articolo 5, il commissario nominato ai sensi dell'articolo 33, comma 3 della l.r.79/2012 convoca e presiede l'assemblea.

ART.8
Comunicazioni

1. Ai sensi del presente statuto tutte le comunicazioni, avvisi o quant'altro previsto, sono effettuate con posta elettronica certificata, o in caso di indisponibilità, con lettera raccomandata A/R.

ART. 9
Validità della prima seduta e votazioni
(art.14 l.r.79/2012)

1. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche; all'ora fissata per la convocazione, il Commissario procede all'appello dei presenti e da inizio ai lavori.
2. Nel caso in cui non siano presenti le maggioranze di cui all'articolo 14 commi 9 e 10 della l.r. 79/2012 il commissario entro il giorno successivo alla data fissata per la prima seduta dell'assemblea provvede a convocare nuovamente entro tre giorni una nuova seduta dell'Assemblea.
3. L'assemblea delibera validamente con la presenza della maggioranza di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4.
4. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese.

ART. 10
Pubblicità della seduta

1. Le deliberazioni adottate nel corso delle sedute dell'assemblea consortile ed i relativi verbali sono depositati presso la sede del consorzio e pubblicati sul sito internet del nuovo consorzio o, in mancanza, sui siti degli enti gestori della bonifica di cui alla l.r. 34/1994, entro dieci giorni dalla data della seduta.

ART. 11

Dimissioni

1. Le dimissioni devono essere date con comunicazione scritta inviata all'assemblea consortile.
2. Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte dell'assemblea.

ART. 12 Decadenza

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente all'elezione, sopravvenga una causa di ineleggibilità di cui al dpgr 121/2013, nonché cause di incompatibilità ai sensi della vigente normativa.
2. La decadenza è pronunciata dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
3. Per i membri eletti ai sensi della lettera a) dei commi 2,3,4,5, 6 e 7 dell'articolo 14 della l.r. 79/2012, la cessazione della qualità di consorziato comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.
4. I membri di cui alla lettere c) e d) dei commi 2,3,4,5, 6 e 7 dell'articolo 14 della l.r.79/2012, decadono con la cessazione del mandato di Sindaco o di Presidente della Provincia, con il subentro del nuovo Sindaco o del nuovo Presidente della Provincia del medesimo ente.
5. I delegati eletti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti della medesima lista secondo quanto disposto dal d.p.g.r.121/2013.